

Oggetto: Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ed. 15 - ID 1894

I chiarimenti saranno visibili su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

1) Domanda

Buonasera, come mai è esclusa la provincia di Roma dal lotto 11?

Risposta

Il Lazio è suddiviso in due Lotti geografici: Lotto 10 - Provincia di Roma; Lotto 11 – Lazio esclusa la Provincia di Roma; pertanto la provincia di Roma non fa parte del Lotto n. 11, bensì del Lotto n. 10.

2) Domanda

Si chiede conferma che per le offerte multiorarie gli spread saranno indifferenziati tra Illuminazione Pubblica e Altri Usi (Rif. Disciplinare di Gara Articolo 7).

Risposta

Sì, si conferma. Gli spread per le Utenze Multiorarie non sono differenziati per tipologia di contratto. Sia per il calcolo dei Prezzi Variabili (PV), sia per quello dei Prezzi Fissi (PF), i rispettivi spread offerti dal concorrente per le fasce orarie (F1, F2, F3) saranno validi per entrambe le tipologie contrattuali: Illuminazione pubblica e Altri Usi. Gli stessi spread - rispettivamente tre per i PV e tre per i PF - concorreranno inoltre, secondo la formula dettagliata nel Disciplinare di Gara, al calcolo dello spread - uno unico per il PV e uno unico per il PF - valido per le Utenze Monorarie (F0) e - anch'esso - per entrambe le tipologie contrattuali: Illuminazione pubblica e Altri Usi.

3) Domanda

Contrariamente a quanto abbiamo inteso dal Disciplinare di Gara articolo 7 (Vedi richiesta di chiarimento precedente) nel Allegato 4 – Capitolato Tecnico articolo 8, al punto 1.1 e 1.2 lettere A e B per le utenze multiorarie si parla di spread “differenziati per tipologie di contratto”, per le utenze monorarie di spread differenziati tra IP e AU, è un refuso o non è corretta la nostra interpretazione del disciplinare di gara articolo 7 (vedi anche domanda di chiarimento precedente).

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 2.

Conformemente a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, si precisa che sia per le Utenze Monorarie sia per le Utenze Multiorarie, gli spread non sono differenziati per tipologie di contratto. Pertanto, con specifico riferimento alle Utenze Monorarie, si conferma che $\Psi_{F0}^{VAR} = IP^{VAR} = AU^{VAR}$ ed inoltre $\Psi_{F0}^{FIX} = IP^{FIX} = AU^{FIX}$.

4) Domanda

Segnaliamo che i pesi applicati agli spread su fasce orarie $\Psi = 0,36 \cdot \Psi F1 + 0,24 \cdot \Psi F2 + 0,40 \cdot \Psi F3$ (Rif. Disciplinare di Gara Articolo 7), sono invertiti tra F1 e F3 rispetto alla media ponderata dei pesi per fascia previsti per IP e AU utilizzati per la gara energia elettrica 14^a edizione, da cui risulterebbe $\Psi = 0,40 \cdot \Psi F1 + 0,24 \cdot \Psi F2 + 0,36 \cdot \Psi F3$, chiediamo se confermati, la motivazione della variazione dei pesi.

Risposta

Si confermano i pesi relativi agli spread presenti nel Disciplinare di Gara, che sono stati determinati sulla base delle informazioni più aggiornate in possesso di Consip.

5) Domanda

Si chiede la possibilità di conoscere la ripartizione percentuale previsionale dei consumi tra Illuminazione Pubblica e Altri Usi, in particolare per i lotti che non corrispondono al perimetro regionale, come i lotti 2, 3, 10, 11 e 17, e che quindi non sono direttamente riconducibili ai dati regionali.

Risposta

Consip S.p.A. non dispone del dettaglio richiesto, in quanto non è possibile prevedere quali e quante Amministrazioni aderiranno alla Convenzione. Si ricorda, infatti, che nelle Convenzioni ex art. 26 la composizione delle Amministrazioni ordinanti e i consumi di energia elettrica potrebbero variare nelle diverse edizioni. Si segnala inoltre che, così come indicato al paragrafo 2 del Disciplinare di gara, sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla Documentazione di gara della presente iniziativa, sono riportati (in formato excel) alcuni dati sui consumi delle Amministrazioni potenzialmente interessate ad utilizzare la Convenzione che sono forniti a titolo meramente indicativo.

6) Domanda

Si chiede di confermare che la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta debba essere rilasciata esclusivamente ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e non già ai sensi del comma 8-bis del richiamato articolo.

Risposta

Si ribadisce che la garanzia provvisoria deve essere rilasciata in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.7 del Disciplinare di Gara. Come previsto dal citato paragrafo, il concorrente è tenuto a produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione della Convenzione, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016. Tale impegno potrà essere reso all'interno della medesima garanzia provvisoria, oppure attraverso un soggetto diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria. Si ricorda, inoltre, che la garanzia provvisoria dovrà prevedere, a pena di esclusione: la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. Si rinvia in ogni caso alle disposizioni del paragrafo 5.7 del Disciplinare di Gara.

7) Domanda

Si richiede cortesemente un chiarimento riguardante la formazione del prezzo fisso (c.d. "fixing"). Nello specifico non è perfettamente chiaro in quali giorni e come si forma tale fixing. Si chiedere cortesemente un esempio numerico, se possibile.

Risposta

Nella convenzione non sono previsti *fixing* ma solo prezzi che "nascono" fissi e che vengono calcolati e pubblicati ogni mese come descritto nel Capitolato Tecnico.

Nel dettaglio, i prezzi fissi vengono costruiti sulla base dei rispettivi spread offerti e del Prodotto Fisso che è dato dal valore medio delle quotazioni giornaliere disponibili del *Settlement Price* dell'*Italian Baseload Quarter Futures* relative ai 4 Quarter che approssimano al meglio la Delivery - identificati nella colonna C della tabella di cui alla *lett. d)* dell'art. 2 del Capitolato Tecnico - rilevate sul *Italian Futures | EEX Power Derivatives dell'European Energy Exchange AG (eEX)* dal 16esimo all'ultimo giorno - compresi - del quarto mese antecedente la Delivery.

Per esemplificare, qualora il mese di attivazione della Delivery fosse novembre 2017, il Prodotto Fisso, espresso in Euro/MWh e arrotondato alla seconda cifra decimale, è dato dalla media delle quotazioni giornaliere (disponibili) rilevate dal 16 al 31 luglio 2017 riferite ai *Settlement Price* dei Quarter: Q4-2017, Q1-2018, Q2-2018, Q3-2018.

Per un esempio e uno storico del calcolo dei prezzi fissi si rinvia al file "Corrispettivi a prezzo fisso", pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione "Documentazione" dell'iniziativa Energia Elettrica 14.

8) Domanda

L'art. 10.1 dello schema di convenzione prevede che il Fornitore sia tenuto a corrispondere una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di Attivazione della fornitura non imputabile, tra gli altri, ... " a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale". Al riguardo si osserva che, a nostro parere, la negligenza del distributore sia di per se' grave nel momento in cui impedisca l'attivazione della fornitura e che il fornitore non possa

essere per questo penalizzato. A nostro parere la formulazione dell'articolo andrebbe quindi corretta con l'eliminazione dell'aggettivo "grave".

Risposta

Si conferma quanto disposto dall'art. 10, comma 1 dello Schema di Convenzione.

9) Domanda

L'art. 2.2 dello schema di Convenzione – Condizioni Generali prevede che “ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere”.

Si richiede di sapere quali siano esattamente le modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore in presenza delle quali il Fornitore stesso rinuncia a promuovere le azioni ed atti previste dall'articolo medesimo.

Risposta

La previsione di cui all'art. 2.2 dello Schema di Convenzione ha portata generale, richiamando tutte le modificazioni che possano comportare prezzi migliorativi per il Fornitore, purché riconducibili a fonti di tipo autoritativo.

Si segnala inoltre che l'art. 3, comma 3 della Convenzione prevede anche che: *“Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara”.*

10) Domanda

Si richiede di sapere quale sia la “Convenzione per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa” cui fa riferimento l'art. 9.4 dello schema di Convenzione – Condizioni Generali. Coincide forse con la Convenzione come definita all'art. 1 dello schema di Convenzione stessa o è una convenzione distinta? In quest'ultimo caso, dove è reperibile il testo della Convenzione richiamata all'articolo 9.4?

Risposta

Con riferimento all'allegato “Schema di Convenzione – Condizioni Generali”, si evidenzia che la previsione contenuta nell'art. 9.4 contiene un rimando alla Convenzione stessa, come definita all'art. 1 del medesimo documento. Pertanto, la disposizione in esame trova piena applicazione nella presente iniziativa, avendo quest'ultima ad oggetto contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

11) Domanda

In riferimento all'Allegato 4, Capitolato Tecnico, art. 12.2 “Reportistica obbligatoria”, in cui sono elencate informazioni da inserire nel report da fornire alle Amministrazioni Contraenti con almeno 10 utenze di fornitura, si richiede se, relativamente al consumo di Energia Reattiva, sia possibile inserire i soli prelievi eccedenti il limite massimo di consumo tollerato e quindi oggetto di applicazione di penale. Ci si riferisce cioè alla quota di Energia Reattiva superiore al 50% rispetto all'Energia Attiva prelevata per le fasce F1 e F2 in caso di forniture multiorarie, F0 per le forniture monorarie.

Risposta

Si, si conferma che è possibile inserire i soli prelievi eccedenti il limite massimo di consumo tollerato e quindi oggetto di applicazione di penale. Tuttavia si precisa che, ai sensi della Deliberazione AEEGSI n. 180/2013/R/eel e s.m.i., le penali si applicano per le utenze in cui l'assorbimento di Energia Reattiva ecceda il 33% dell'Energia Attiva e non il 50%.

12) Domanda

All'allegato 4, Capitolato Tecnico, articolo 3, “Attivazione della fornitura”, al par. 15, è disposta l'obbligatorietà per il fornitore di rendere disponibile un quantitativo pari almeno al 50% del massimale iniziale del Lotto per forniture a prezzo fisso e viene inoltre conferita al Fornitore facoltà di “accettare ordinativi di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso oltre il quantitativo del 50% purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione”.

- a) Si chiede conferma che, teoricamente, eliminato il vincolo del quantitativo massimo, l'intero lotto possa essere costituito solo da forniture a prezzo fisso.
- b) Si chiede inoltre di confermare che, una volta comunicato a Consip il raggiungimento del massimale, sia facoltà del Fornitore indicare a Consip stessa di non inibire l'acquisto di ulteriori forniture a prezzo fisso.
- c) Si richiede altresì di confermare che, qualora il Fornitore intenda superare il massimale del 50%, possa discrezionalmente scegliere se assegnare o meno a una singola amministrazione il prezzo fisso.

Risposta

Con riferimento al quesito:

- a) si conferma che, teoricamente, qualora il Fornitore riceva ordinativi di fornitura esclusivamente a Prezzo Fisso e, al raggiungimento del limite 50% del massimale iniziale del Lotto, non chieda a Consip di inibire l'acquisto delle forniture a Prezzo Fisso, l'intero quantitativo del lotto sarebbe costituito da sole forniture a Prezzo Fisso;
- b) no, non si conferma. Una volta accettati ordinativi di fornitura a Prezzo Fisso che portano al raggiungimento del limite del 50% del quantitativo massimo iniziale, il Fornitore - da quel momento in poi - ha la facoltà di richiedere a Consip di inibire a Sistema l'emissione di ulteriori ordinativi di fornitura di energia elettrica a Prezzo Fisso. Il Fornitore, una volta raggiunto il limite quantitativo di cui sopra, trasmette la comunicazione a Consip esclusivamente quando è sua intenzione richiedere l'inibizione a Sistema dell'acquisto delle forniture a Prezzo Fisso per il lotto in questione;
- c) no, non si conferma. Come avviene entro il limite del 50% del quantitativo massimo iniziale, il Prezzo Fisso resta a disposizione di tutte le PA - legittimate - che desiderano acquistarlo, senza alcuna facoltà discrezionale riconosciuta al fornitore successivamente al raggiungimento del suddetto limite.

13) Domanda

All'allegato 4, Capitolato Tecnico, articolo 3, "Attivazione della fornitura", al par. 4.b, è disposto che il Fornitore "s'impegna a pianificare l'attivazione della fornitura di energia elettrica secondo l'ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura". In proposito, poiché le P.A., all'atto dell'inserimento dell' ODA, indicano la data di decorrenza fornitura di ciascun POD, è su questa data che il Fornitore aggiudicatario stabilisce una priorità operativa, fatto salvo il rispetto degli obblighi assunti dal fornitore stesso relativamente ai punti 4.a e 4.b sulle forniture a prezzo variabile e le forniture a prezzo fisso. Tuttavia, se una P.A. invia il proprio ordinativo di fornitura con ampio anticipo rispetto alla data di decorrenza della fornitura stessa (ad esempio il 5 del mese di Gennaio 2018 indica come data di decorrenza fornitura il 1 Giugno dello stesso anno), si ritiene che il Fornitore aggiudicatario possa: a. Accettare l'Ordinativo di fornitura o rifiutarlo, per i casi previsti, comunque entro 4 gg. dalla data di ricezione dello stesso, b. Operare a livello tecnico (richiesta SWA) nel rispetto della data di decorrenza fornitura indicata dal cliente. Pertanto, un ordinativo ricevuto successivamente, ad esempio il 10 del mese di gennaio 2018 per decorrenza fornitura 1 Marzo dello stesso anno, avrà priorità rispetto al precedente. Si chiede di confermare questo schema o di chiarire con esempi quale impegno è richiesto al fornitore in tema di pianificazione delle attivazioni.

Risposta

Il riferimento richiamato indica che la lavorazione degli ordinativi di fornitura deve essere svolta seguendo l'ordine cronologico degli stessi e che, a prescindere dalla data di attivazione delle forniture richiesta, deve essere ratificata entro i 4 giorni lavorativi successivi alla ricezione (spirati i quali, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta). La disposizione implica inoltre che il quantitativo massimo del lotto venga eroso in base ai quantitativi stimati presenti negli Ordinativi di Fornitura inviati dalle PA e che ciò avvenga tassativamente seguendo l'ordine cronologico di ricezione degli stessi a prescindere dalla data di attivazione delle forniture richiesta.

14) Domanda

Con riferimento all' Articolo 6.13 dell' Allegato 3 – Schema di Convenzione – sul tema della Telefatturazione e all'art. 14.1 del capitolato tecnico- All. 4, si richiede di specificare quali dati/informazioni aggiuntive e/o di personalizzazione rispetto ai tracciati utilizzati per lo SDI debbano essere contenuti nei flussi dei servizi di telefatturazione. Qualora già esistente, si richiede altresì di rendere disponibile un "tracciato tipo" che indichi al Concorrente la forma e il dettaglio minimo/massimo attraverso cui viene erogato il servizio. Inoltre, si richiede se le P.A. possano richiedere

l'aggregazione delle fatture anche secondo criteri differenti e/o aggiuntivi dal Centro di Costo (ad esempio: su base territoriale, per tipologia fornitura, etc.).

Risposta

Nel servizio di Telefatturazione potranno convergere tutte o parte delle informazioni presenti nel tracciato di fatturazione. Considerato inoltre che la gara è relativa alla stipula di una convenzione ex art. 26 - non è possibile prevedere la composizione delle Amministrazioni ordinanti - e che, come indicato all'art. 14 del Capitolato Tecnico: *"l'Amministrazione contraente dovrà concordare per tempo le modalità tecniche della telefatturazione con il Fornitore [...]"*, non è pertanto possibile fornire alcun "tracciato tipo".

In merito al criterio di aggregazione delle fatture, si evidenzia che i "centri di costo" sono per definizione stabiliti dalle Amministrazioni Contraenti e che pertanto possono anche coincidere con le ipotesi evidenziate nell'esempio.

15) Domanda

Con riferimento al Disciplinare di Gara e alle Modalità di aggiudicazione della gara, di cui al paragrafo 7.1, si richiede conferma che l'offerta economica proposta dal Fornitore, sia per il prezzo fisso, sia per il prezzo variabile, consiste in tre spread differenziati per le fasce orarie F1, F2, F3, validi sia per gli Usi Diversi, sia per l'Illuminazione Pubblica.

Risposta

Sì, si conferma. A riguardo si vedano le risposte alle domande n. 2 e n. 3.

16) Domanda

In relazione al Disciplinare di Gara, art. 2, par. 2.1 si chiede se siano previsti, a cura di Consip e/o tramite portale AcquistinretePA comunicazioni e/o controlli ex ante sui potenziali clienti (Partite IVA) così come descritti al citato articolo, quali designati ad accedere al lotto 17 "Italia", anche a mezzo di liste – non impegnative - condivise con il Fornitore. In particolare si richiede di specificare se per tali clienti: - l'adesione al Lotto 17 sia obbligatoria o facoltativa e, in quest'ultimo caso, di chiarire se esistano processi e/o metodi per evitare che il cliente, attraverso diversi punti ordinanti – eventualmente non allineati a disposizioni emanate centralmente - inserisca un POD in due ordinativi di fornitura, l'uno "nazionale", l'altro "territoriale", anche in relazione alla contendibilità del POD sul processo di switch attivo- sia in capo al Fornitore, anche qualora aggiudicatario di soli lotti "territoriali", una forma qualsiasi di controllo circa la possibilità/obbligo del cliente (P.IVA) medesimo di accedere a tale Lotto e, in questo caso, di indirizzare il cliente verso il Lotto di competenza.

Risposta

No, non è previsto nulla di quanto prospettato. Per il Lotto 17, ferme restando le modalità di adesione di cui all'art. 6, comma 13 dello Schema di Convenzione, si evidenzia che non sussistono obblighi di adesione diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalle norme e validi per i lotti da 1 a 16.

17) Domanda

All'allegato 3, Schema di Convenzione - Condizioni Generali, è disposto che l'Ordinativo di Fornitura (ODA) impegna *"il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;"*. Si richiede di specificare se per Offerta Tecnica debba intendersi una particolare sezione della documentazione di gara e/o dello schema di Convenzione oppure l'insieme degli obblighi indicati nella documentazione di gara e implicitamente accettati dal Fornitore qualora presenti Offerta Economica.

Risposta

Si precisa che per la presente gara non è stato richiesto ai concorrenti di predisporre un'offerta tecnica in quanto il criterio di aggiudicazione è quello del *minor prezzo* ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera *b*) del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, le prestazioni delle forniture richieste devono avvenire nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nella Convenzione e nei relativi allegati, nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore nell'Offerta Economica.

18) Domanda

Con riferimento all'Allegato 4, Capitolato Tecnico, l'art. 11, nuove connessioni e Utenze Temporanee, e in particolare a queste ultime, si richiede di chiarire che in presenza di una richiesta:

a. Le modalità di ricezione, le scadenze per l'accettazione della richiesta e le tempistiche di attivazione siano identiche a quelle da utilizzarsi per le forniture di POD già attivi, in particolare se la richiesta della P.A. debba pervenire entro una finestra temporale specifica

b. Se la ritardata attivazione delle utenze temporanee sia assimilabile alla ritardata attivazione delle "normali" forniture (ritardo che è soggetto a richiesta di applicazione di penale) e se esista un procedimento di accertamento delle cause di eventuali ritardi. In particolare, si richiede se il Fornitore aggiudicatario possa indicare alle P.A. richiedenti allacci temporanei (diversi da Cantiere) l'operatività descritta dalla delibera AEEG n. 67/10, al Titolo IV, relativo proprio alle DISPOSIZIONI PER LE CONNESSIONI TEMPORANEE IN MEDIA E BASSA TENSIONE, che dispone quanto segue.

Articolo 18: Richieste di realizzazione di impianti di rete di tipo permanente destinati ad alimentare connessioni temporanee

18.1 I soggetti proprietari o aventi la disponibilità di aree attrezzate destinate a ospitare periodicamente spettacoli viaggianti e simili, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, possono chiedere, ove non già esistente, la realizzazione di un impianto di rete di tipo permanente per l'alimentazione di punti di prelievo destinati a connessioni temporanee.

18.2 Tali richieste sono regolate con l'applicazione dei corrispettivi previsti per le connessioni permanenti ordinarie.

18.3 Le successive richieste di connessione temporanea presso i punti di cui al comma 18.1 sono regolate con l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 19. Dove, all'art. 19 è indicato che, dati i punti precedenti, le richieste di connessione temporanea comportano un mero intervento di attivazione (connessione temporanea).

c. Con riguardo invece ai nuovi allacci (nuove forniture "permanenti"), si richiede di specificare come si concili la disposizione circa la durata minima del contratto di fornitura (12 mesi) con la facoltà dell'Amministrazione di richiedere che la scadenza di tali contratti di fornitura venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi, nell'ambito della medesima Convenzione.

Risposta

a. No. Si precisa che la richiesta di nuove connessioni, anche temporanee, avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura (ODA) e, pertanto, solo la sua lavorazione presenta le medesime tempistiche delle ODA tradizionali e, pertanto, deve essere ratificata entro i 4 giorni lavorativi successivi alla ricezione (spirati i quali, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta).

b. La ritardata attivazione di nuove utenze è considerata assimilabile alla ritardata attivazione delle utenze già allacciate alla rete ed è altresì sanzionata, quando è riconducibile ad una responsabilità del fornitore e non a terzi.

c. Come previsto all'art. 11, comma 8, del Capitolato Tecnico è riconosciuta espressamente alle PA la facoltà di derogare dalla durata standard limitatamente alle richieste di attivazione di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Ing. Maurizio Ferrante

(Responsabile Sourcing Energia, Utility e Sanità)